

IMPOSTE SUL REDDITO

Ricezione e ospitalità tra agriturismo e ospitalità rurale familiare

di Luigi Scappini



Il comma 3 dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) include tra le **attività connesse** anche “*le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*”.

Se, **in origine**, tali attività si manifestavano nell'**agriturismo** che sin dal lontano 1985 aveva trovato una sua regolamentazione, **nel tempo** si sono, a testimonianza della conclamata **multiattività** dell'imprenditore agricolo, affacciate **altre attività collaterali a quella principale**.

Come detto, l'agriturismo ha trovato una propria regolamentazione con la L. 730/1985, successivamente sostituita dall'attuale **L. 96/2006** (la c.d. Legge quadro dell'agriturismo) che, all'articolo 2, definisce quali attività agrituristiche le “*attività di **ricezione e ospitalità** esercitate dagli **imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del codice civile ... attraverso l'utilizzazione della propria azienda in **rapporto di connessione** con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali*”.

Prosegue l'articolo precisando come l'attività agriturbistica possa prevedere, oltre all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, anche l'organizzazione di **degustazioni di prodotti aziendali** comprensiva della **mescita di vini** ai sensi di quanto previsto dalla legge sulle strade del vino (L. 268/1999), nonché la possibilità di procedere all'**organizzazione**, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di **attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva**, nonché **escursionistiche** e di **ippoturismo**, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

A fianco dell'attività agriturista, il Legislatore ha previsto la possibilità di sfruttare comunque la propria struttura rurale, seppur in scala ridotta; infatti, l'[articolo 23 L. 122/2001](#) prevede che le Regioni possono disciplinare l'attività relativa al servizio di **alloggio** e di **prima colazione**

nelle abitazioni, introducendo la c.d. “**ospitalità rurale familiare**”.

Tale attività, nel momento in cui sono **esercitate** da **imprenditori agricoli** e assumono il **carattere** della **professionalità** e della **continuità**, rientrano nel perimetro delle attività **agrituristiche**.

Resta inteso che per essere riconducibili tra le attività agrituristiche deve essere **comunque** rinvenibile la **connessione** con l'attività agricola principale richiesta dall'[articolo 2, comma 1, L. 96/2006](#).

Anche nel caso dell'“ospitalità rurale familiare”, viene **demandato** alle singole **Regioni** il compito di individuare le **caratteristiche** degli **immobili** utilizzabili per l'attività, nonché le caratteristiche di **professionalità** e di **continuità** dell'attività.

Viene, inoltre, previsto che **ogni persona fisica non** può essere titolare di **più di un'autorizzazione** all'esercizio di tale attività.

Per quanto riguarda la somministrazione delle **colazioni**, sempre l'[articolo 21 L. 122/2001](#), al comma 3, rimanda al requisito della **prevalenza** dei **prodotti propri** e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'**attività agrituristica**.

Il rimando all'agriturismo nel caso di esercizio in forma professionale comporta l'**attraazione**, per quanto concerne il **regime impositivo**, alle regole previste dall'[articolo 5 L. 413/1991](#).

Si ricorda che tale regime speciale, che rappresenta anche il **regime naturale** di tassazione, è applicabile **esclusivamente** dalle **persone fisiche** e dalle **società di persone**, mentre per le società di capitale, per le quali non è comunque preclusa la possibilità di esercitare l'attività agrituristica, si rendono applicabili le regole ordinarie di detrazione dell'Iva nonché quelle di determinazione del reddito di impresa.

Il [comma 3 dell'articolo 5 L. 413/1991](#) consente comunque di **optare** per l'applicazione delle **regole ordinarie**; tuttavia, tale scelta, che deve essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva per l'anno precedente (si ricorda che per effetto della riforma del regime di opzione, vale il comportamento concludente), ha effetto anche per la determinazione del reddito. Inoltre, l'opzione è vincolante per un **triennio**.

Nel caso delle **imposte dirette**, si ricorda che la tassazione è prevista in misura forfettaria pari al **25%** del **volume Iva** generato dell'attività, mentre ai fini **Iva**, sulla falsariga di quanto previsto per le prestazioni di servizio dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#), la **detrazione** dell'imposta è prevista in misura pari al **50%** di quella incassata.